DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992 ; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità ;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia ;

considerando che il programma di eradicazione presentato dall'Italia comprende le zone limitrofe della Slovenia ;

considerando che, con lettera in data 17 febbraio 1994, l'Italia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994 ;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5] ;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE ; che è opportuno fissare detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a :

— 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,

— 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 130 500 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corredati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione